

Deliberazione n. 144 / 2019 / PRSE



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Massimo AGLIOCCHI	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Alessia DI GREGORIO	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, c. 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, c. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;



VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel d.lgs. n. 118/2011, nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto e quindi a partire dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e successive modifiche recante il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il "*Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*", approvato con l.r. 3 maggio 2018, n. 2, successivamente modificato con l.r. 8 agosto 2018, n. 6;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato confermato l'obbligo degli Enti locali della provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del Tuel e dell'art. 1, c. 6, del DM 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 16/2018/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai

sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2017;

VISTA la deliberazione n. 1/2019/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con cui sono stati approvati il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2019;

VISTA la nota della Provincia autonoma di Trento prot. n. PAT/P001/2019-RDE/PR41855/0000013 (prot. Corte dei conti n. 1199 di data 3 aprile 2019), inviata a questa Sezione nell'ambito delle attività istruttorie alla parifica del rendiconto 2018, con la quale sono stati comunicati gli esiti delle verifiche effettuate dalla Provincia, riferite agli esercizi 2017 e 2018, in merito al rispetto da parte dei Comuni del pareggio di bilancio e del contenimento della spesa corrente, secondo quanto disposto dai *"Protocolli d'intesa in materia di finanza locale"* per gli anni 2017 e 2018. L'Ente vigilante ha confermato che, salvo un Comune, tutti gli altri hanno conseguito l'obiettivo del pareggio di bilancio come disciplinato dalla legge n. 243/2012 e n. 232/2016; inoltre la Provincia ha monitorato i processi di risparmio attivati dai Comuni, anche se l'obiettivo, per la maggioranza degli Enti, deve essere conseguito nell'esercizio finanziario 2019, secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta provinciale n. 1228/2016;

CONSIDERATO che il Comune di Livo, avendo una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, applica le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 267/2000 relative all'armonizzazione contabile con un anno di posticipo, come previsto dalla l.p. n. 18/2015 e, pertanto, non è tenuto per l'esercizio 2017 ad implementare la contabilità economico-patrimoniale;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2017 trasmesso a questa Sezione di controllo il 30 marzo 2019 dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Livo tramite inserimento nel Sistema informativo "Contabilità territoriale" (CONTE) della Corte dei conti;

ESAMINATA la relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2017 inviata a questa Sezione di controllo dall'Organo di revisione economico-finanziaria del medesimo Comune;

VISTA la nota n. 3090 di data 4 ottobre 2019 con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria;

ESAMINATA la nota di chiarimenti trasmessa dall'Organo di revisione e dal Sindaco del Comune di Livo, prot. Corte dei conti n. 3249 del 17 ottobre 2019;

VISTA l'ordinanza n. 22/2019 di data 18 dicembre 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Consigliere Tullio Ferrari designato con ordinanza del Presidente n. 8/2019 del 25 luglio 2019, ed esaminata la documentazione agli atti;



considerato in fatto e in diritto

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*.

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone quanto segue: *“La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione”*.

Sulla base di tale disposizione la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione del 24 luglio 2018 n. 16/2018/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2017.

L'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo*

della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre altresì precisare che l'art. 7, c. 7, della legge n. 131/2003 e ss.mm. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del d. lgs. n. 267/2000 e l'eventuale avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, c. 2, del d. lgs. n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L'evoluzione normativa (cfr. anche art. 6 del d.lgs. n. 149/2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo, di carattere prevalentemente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo).

Per completezza, il quadro normativo va integrato facendo riferimento alla legislazione locale, precisamente all'art. 4 del D.P.R. n. 670/1972 (T.U. delle Leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare norme legislative in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", nonché all'art. 8 dello Statuto di autonomia – che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di "assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali". Vanno anche menzionati l'art. 79 in base al quale, "fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti



degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti” e l’art. 80 dello Statuto che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in tema di finanza locale e di tributi locali. Infine, va citato l’art. 49 della legge provinciale n. 18/2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di varie norme del Testo unico enti locali (Tuel, d.lgs. n. 267/2000) nell’ordinamento provinciale.

In relazione a quanto appena riportato, si può considerare suscettibile di segnalazione all’Ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave o meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l’assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. Al quadro normativo appena delineato va aggiunto un sintetico richiamo alla giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest’ultima recante l’importante affermazione del bilancio come *“bene pubblico”*), si richiama la sentenza n. 80/2017 che ha sottolineato *“l’indeffettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee”*. È stato così affermato che *“la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]”*.

Appare utile citare anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, e la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il

ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Passando ora agli esiti, dall'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2017 del Comune di Livo (Tn) sono emerse alcune criticità oggetto di rilievo. Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto in particolare uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta (prot. n. 3090 del 4 ottobre 2019), con la quale sono state formulate osservazioni e richiesti chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddittorio con l'Ente.

I rilievi formulati s'incentravano sui seguenti aspetti:

- il ritardo nell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2017;
- la ridotta percentuale di riscossione delle entrate in c/competenza afferenti al titolo III;
- l'elevato stock di debito complessivamente in carico al Comune;
- l'assenza in allegato al rendiconto dell'attestazione di cui all'art. 41 del d.l. 66/2014;
- la mancata trasmissione della certificazione sul rispetto del pareggio di bilancio;
- le modalità di rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate;
- le incongruenze riscontrabili tra i dati riportati nel rendiconto, il contenuto della relazione dell'Organo di revisione e i riscontri dati nel questionario;
- la mancata corrispondenza di incassi e pagamenti registrati nella banca dati SIOPE con le rilevazioni contabili dell'Ente;
- l'andamento in espansione della spesa corrente;
- i presupposti normativi e gli elementi di determinazione dell'accantonamento al fondo TFR di parte del risultato di amministrazione;
- il contenuto delle spese di rappresentanza;
- la consulenza tributaria affidata (richiesta di informazioni)
- la riscossione del credito vantato nei confronti del Consorzio Idroelettrico Barnes (richiesta di informazioni);
- la consistenza dei residui attivi afferenti al titolo IV e formati in annualità precedenti al 2012;
- il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza sanciti dal d.lgs. 33/2013 con riferimento alle informazioni monitorate, ed in particolare alla:
 - mancata pubblicazione sull'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'importo del debito e del numero di creditori (ai sensi dell'art. 33, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.),



- mancata pubblicazione sull'apposita sezione del sito internet istituzionale del rendiconto e dei suoi allegati, così come definiti dall'art. 11, comma 4, d.lgs. 118/2011 nonché della versione semplificata dello stesso (ai sensi dell'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.).
- mancata pubblicazione sull'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'importo dei pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.);

In esito alla predetta richiesta, con nota prot. Corte dei conti n. 3249 di data 17 ottobre 2019 a firma dell'Organo di revisione e del Sindaco sono state trasmesse le controdeduzioni alle richieste istruttorie.

Tuttavia, pur tenuto conto delle osservazioni pervenute e degli elementi forniti in sede di contraddittorio documentale, non appaiono superate alcune criticità già riscontrate nella verifica del questionario e della relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2017 e che, di seguito, sono esaminate anche in una prospettiva dinamica e al fine di stimolare l'adozione di provvedimenti autocorrettivi.

4. Il Comune di Livo ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2017 in data 21 giugno 2018, oltre la scadenza del 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento, e ha trasmesso lo stesso alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) nei termini di legge.

Preliminarmente si rappresenta che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, sentenza n. 13591/2004) e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dal c. 2 dell'art. 141 del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel) che può portare sino allo scioglimento del consiglio comunale (v. art. 227, c. 2-bis, del d.lgs. n. 267/2000). Con riferimento all'ordinamento regionale, va evidenziato che l'art. 49 della l.p. n. 18/2015 ha recepito diversi articoli del citato d.lgs. n. 267/2000, tra cui anche l'art. 227, prevedendo tuttavia che in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato dalla norma nazionale (30 aprile) "si applica la disciplina dettata dall'ordinamento regionale sugli enti locali" (v. art. 53 della l.p. n. 18/2015), in particolare l'art. 192 della lr. n. 2/2018 e ss.mm. che contempla l'eventuale attivazione del potere sostitutivo della Giunta provinciale, a mezzo di commissario, nel caso in cui il Comune non adotti atti obbligatori per legge.

Inoltre, *"la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera*

materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni" (Sez. Veneto, deliberazione n. 367/2018/PRSE).

Va aggiunto che l'art. 9, c. 1-quinquies, del d.l. n. 113/16, nella versione vigente fino alle modifiche introdotte con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, c. 904), stabilisce il divieto di assunzione per gli Enti locali, in caso di *"mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato"*. La norma, in particolare, configura un chiaro divieto agli enti locali di *"procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo"*. In tale logica, si è anche paventato come elusivo del divieto *de quo* il ricorso da parte dell'amministrazione inadempiente all'istituto del comando (cfr. Sezione Abruzzo, delibera n. 103/2017/PAR).

Ora, come risulta dalla documentazione in atti, il Comune di Livo nel periodo di perdurante inadempimento rispetto all'obbligo di approvazione, dal 1° maggio al 20 giugno 2018, ha stipulato un contratto di lavoro per l'assunzione di un assistente amministrativo con decorrenza 11 maggio 2018 (determinazione del Segretario comunale n. 22/2018 di data 18 aprile 2018). In particolare, da quanto riportato nel provvedimento, si desume che il Comune si trovava nella necessità di dover assumere un addetto ai servizi demografici/URP a seguito delle dimissioni del precedente incaricato.

Talune Sezioni, nelle prime pronunce finora rese in sede consultiva o di controllo sugli enti locali, hanno evidenziato il carattere sanzionatorio della disposizione oggetto di scrutinio, nei termini di *"sanzione "diretta" per l'ente inadempiente (ancor prima che per gli amministratori/dipendenti) ovvero l'impossibilità di una qualsivoglia spesa per il personale fino all'approvazione (tardiva) degli atti contabili principali"* (Sez. Abruzzo, delibera n. 103/2017 cit.; in senso conforme *ex coeteribus* Sezione Puglia, deliberazione n. 98/2018/PAR; Sezione Piemonte,



deliberazione n. 136/2018/PRSE; Sezione Veneto, deliberazione n. 2/2019/PRSP; Sezione Sardegna, n. 56/2019).

L'art. 9 del d.l. n. 113/2016, adoperando il termine *"sanzione"* nel disposto del comma 1-octies, disvelerebbe invero una *ratio legis* sanzionatoria e preclusiva di qualsivoglia spesa afferente il personale, tanto da aver stigmatizzato il legislatore persino condotte della p.a. *"elusive"* del divieto, con un vero e proprio *"blocco"* delle risorse per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento, ovverosia *"nell'arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l'approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell'approvazione tardiva"* (Sezione Piemonte, deliberazione n. 136/2018/PRSE).

Ancora più chiara è la deliberazione della Sezione Campania n. 80/2018/PAR, secondo cui *"La voluntas che il legislatore vuole perseguire con il divieto in esame è, infatti, la cessazione dell'inerzia dell'ente inadempiente, legislativamente stigmatizzata con un regime sanzionatorio particolarmente gravoso - il divieto assoluto di assunzione di qualunque genere - che non tollera eccezioni di alcun tipo (comma 1-quinquies cit.). Fin tanto che perdurano i predetti inadempimenti, vigente il divieto normativo de quo, ogni tipo di assunzione è vietato al fine di paralizzare qualsivoglia impiego delle risorse pubbliche; ciò a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le assunzioni - se ed in quanto finalizzato all'incameramento di unità lavorative - [anche se] il soggetto incaricato non "innovi" il tipo di prestazione svolta [...] e resti nei limiti del budget originariamente previsto [...]."*

Ciò posto, tenuto conto delle osservazioni e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, questa Sezione di controllo, pur confermando la necessità di un rigoroso rispetto dei termini circa l'approvazione dei bilanci e dell'invio dei dati alla BDAP, rileva tuttavia nel caso di specie - come emerge dalla documentazione in atti - che l'assunzione da parte del Comune di Livo sia stata determinata dalla necessità di assicurare l'erogazione di un servizio pubblico essenziale e sembra, pertanto, ricorrere una causa di giustificazione di un'assunzione *prima facie* non legittima, in quanto posta in essere in violazione di un divieto di legge.

Si richiama, tuttavia, l'attenzione dell'Ente per il futuro a una scrupolosa osservanza della citata normativa in materia di approvazione del rendiconto e invio dei dati in BDAP e al rigoroso rispetto del divieto di assunzione nel caso di superamento dei termini previsti per legge.

5. Con riferimento alla criticità inerente alla ridotta capacità di riscossione delle entrate in c/competenza afferenti al titolo III (58,32%) il Comune ha rappresentato in istruttoria che la stessa è dipesa:

- dalla riscossione dei proventi relativi alla gestione del servizio idrico (euro 66.680,00); tali proventi vengono fatturati l'anno successivo a quello di competenza in quanto le letture dei consumi sono eseguite una volta all'anno a consuntivo;
- dall'incasso del rimborso delle spese per la pulizia delle strade (euro 14.300,00); tale rimborso è fatturato alla Comunità di Valle che gestisce la TIA l'anno successivo a quello di competenza;
- dall'incasso del rimborso della quota di spesa relativa al Segretario comunale gestito in convenzione con il Comune di Castelfondo (euro 45.070,20); tale rimborso avviene, a seguito di rendicontazione, l'anno successivo a quello di competenza.

Al riguardo la Sezione, preso atto di quanto dedotto dall'Ente, rileva che il principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto con la disciplina dell'armonizzazione di cui al d.lgs. n. 118/2011, stabilisce che l'iscrizione a bilancio della posta contabile viene effettuata in relazione al criterio della scadenza del credito. L'accertamento delle entrate è eseguito nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui il credito viene a scadenza. Con riferimento alle diverse tipologie di entrata, più frequentemente ricorrenti per i Comuni trentini, la scadenza del credito:

- a) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate tributarie. In particolare, le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari o liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo). Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione dello stesso. Soltanto per le addizionali comunali Irpef (non attivate nella provincia di Trento) è possibile contabilizzare un importo pari all'accertamento effettuato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e, comunque, non superiore alla somma incassata nell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno d'imposta;



- b) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate extratributarie. Per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici (es. servizio idrico) le entrate sono accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore con imputazione all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi. Presupposto per l'accertamento (Punto 3.1 del principio contabile 4/2 Allegato al d.lgs. n. 118/2011) rimane comunque l'individuazione del soggetto debitore e l'ammontare del credito. In altre parole, non sono ammessi accertamenti effettuati sulla base di valutazioni di stima delle relative entrate, ancorché basate sui gettiti degli anni precedenti;
- c) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche in coerenza con l'imputazione dell'impegno da parte dell'ente erogante. A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari in modo tale da assicurare la corrispondenza tra l'imputazione della spesa dell'ente erogatore con l'imputazione degli accertamenti dell'ente finanziato.

Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione per le quali non è certa la completa riscossione, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione. Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Le entrate correttamente accertate richiedono da parte dell'Ente una costante e puntuale attività di promozione, ivi comprese, se necessario, le iniziative per la riscossione coattiva, al fine di evitare di incorrere in eventuali decadenze o prescrizioni che possono pregiudicare l'effettivo incasso del credito.

In conclusione, sul punto, la Sezione rileva che dall'esame dei dati contabili del Comune sono state rilevate ridotte percentuali di riscossione dei crediti che necessitano il potenziamento delle iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate relativamente al titolo III, anche assicurando la corretta contabilizzazione dell'accertamento rispetto all'effettiva esigibilità dell'entrata. Ciò al fine di garantire, oltre alla puntuale riscossione dei crediti, l'efficienza dei processi di promozione delle entrate e il miglioramento nella gestione dei flussi finanziari. Si evidenzia al riguardo che la necessità di una tempestiva fatturazione e riscossione

delle entrate del titolo III si correla anche alla previsione di cui all'art. 1, c. 4, della legge n. 205 del 2017, che ha ridotto a due anni la prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura del servizio idrico, con riferimento alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1° gennaio 2020.

6. L'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito nella l. n. 213/2012, concernente il rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, prevede che il giudice contabile verifichi, oltre al rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (per il 2017 del rispetto del saldo di finanza pubblica) e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva i vincoli di finanza pubblica, l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma della Costituzione, e della sostenibilità dell'indebitamento in essere

Dai documenti esaminati dalla Sezione per l'anno 2017 relativi al Comune di Livo, si rileva che il debito complessivo incide per una percentuale significativa rispetto alle entrate correnti pari al 87,96% e per un importo pro-capite di euro 1.130,01. Nell'ammontare complessivo dell'indebitamento si è tenuto conto dell'importo riferito alla concessione di crediti assegnata dalla Provincia autonoma di Trento per l'estinzione anticipata dei mutui ex art. 22 della l.p. n. 14/2014 che costituisce una surrogazione del creditore e che è oggetto di contabilizzazione a partire dal 2018 come indicato dalla circolare PAT prot. n. 130562/1.1.2-2018 del 2 marzo 2018. Sul tema l'Ente riferisce che la strategia che intende perseguire è quella di impegnarsi a non assumere alcun nuovo finanziamento. Strategia già intrapresa poiché l'ultimo finanziamento è stato acceso nel 2014.

La Sezione, riconoscendo l'impegno del Comune in materia, invita a considerare attentamente l'eventuale ricorso futuro a nuovo debito vista la significativa incidenza che lo stesso già presenta.

7. L'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014, convertito nella l. n. 89/2014, impone di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi delle pubbliche amministrazioni un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013. Nel caso di superamento dei predetti termini, l'Ente deve indicare le misure



adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'Organo di revisione è tenuto a verificare tali attestazioni e a darne atto nella propria relazione al rendiconto.

Dalla documentazione esaminata è emerso che il Comune di Livo non ha adempiuto pienamente al predetto obbligo, non avendo prodotto l'attestazione circa i pagamenti tardivi.

La Sezione invita l'Ente, pro-futuro, ad allegare al rendiconto l'indicatore annuale di tempestività di pagamento delle transazioni commerciali e l'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, secondo quanto previsto dal d.l. n. 66/2014.

8. Dall'esame della documentazione trasmessa dal Comune per la verifica del consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2017 (questionario, relazione dell'Organo di revisione, dati inseriti in BDAP, rendiconto), sono emerse delle incongruenze o disallineamenti nelle informazioni riportate in taluni documenti, come puntualmente evidenziati nella nota istruttoria inviata all'Ente e all'Organo di revisione dal Magistrato istruttore.

In sede istruttoria il Comune ha trasmesso gli elementi a chiarimento delle criticità rilevate.

La puntuale stesura dei documenti e la perfetta corrispondenza dei valori e delle informazioni riportate negli stessi, rispetto al rendiconto approvato dal Consiglio comunale, risponde non soltanto all'esigenza di una corretta informazione a tutte le parti interessate, ma riveste un ruolo di fondamentale importanza, che determina responsabilità e conseguenze, di natura politico-amministrativa e tecnico-contabile nell'ipotesi di mancata/incompleta/errata compilazione o di omessa trasmissione ai destinatari interessati (per quanto riguarda il mancato invio del questionario si veda da ultimo Sezione di controllo per la Regione Sardegna n. 71/2019).

Sulla necessità di assicurare puntualità e precisione nella redazione dei documenti di programmazione e rendicontazione (e relativi allegati), è opportuno ricordare che la Corte costituzionale ha definito il bilancio come "bene pubblico" (Corte cost. n. 184/2016), la cui funzione è quella di riassumere e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia con riferimento alle entrate, sia con riguardo agli interventi attuativi delle politiche pubbliche, in

modo tale che chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività sia sottoposto al giudizio finale concernente il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato.

Relativamente all'aggiornamento della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), già in precedenza si è fatto cenno alle disposizioni sanzionatorie previste dall'ordinamento nel caso di mancato o ritardato invio delle informazioni (art. 9, c.1-qui quies, del d.l. n. 113/2016). Occorre ora richiamare l'attenzione su quanto previsto dall'art. 18, c. 2, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 che dispone quanto segue: "le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196". Inoltre, l'art. 1, comma 6, del d.m. 12 maggio 2016 prevede che la trasmissione del consuntivo alla BDAP da parte degli enti locali assolve anche all'obbligo di invio telematico del rendiconto e relativi allegati alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 227, comma 6, del TUEL.

Il punto 3 della deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e relativo questionario per gli Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Rendiconto della gestione 2017, richiede agli Organi di revisione di vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle banche dati e, nel contempo, di assicurare l'attendibilità dei dati trasmessi nonché di attestare la congruenza di quelli inseriti in BDAP e in altre banche dati (es. banca dati partecipate) con quelli presenti nei documenti contabili.

Il puntuale aggiornamento della BDAP, da parte delle amministrazioni pubbliche, costituisce presupposto indefettibile per consentire alla Corte dei conti di esercitare le proprie funzioni di controllo sugli andamenti di finanza pubblica; a ciò si aggiunge il fatto che le informazioni richieste nel questionario sono state nel tempo significativamente ridotte proprio in funzione della effettiva possibilità di utilizzare le banche dati, correttamente alimentate.

Da ultimo occorre anche richiamare l'attenzione sull'importanza di una completa, dettagliata e puntuale relazione dell'Organo di revisione al rendiconto generale.

L'art. 11, c. 4, lett. p) indica che in allegato al rendiconto della gestione vi sia, la "relazione del collegio dei revisori dei conti".

L'art. 210 del Codice degli Enti Locali (l.r. n. 2/2018 e ss.mm.), che disciplina le funzioni degli Organi di revisione economico-finanziaria, richiede una "relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di ciascun comune e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La



relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione".

L'importanza che riveste tale documento è confermata anche dal fatto che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha predisposto e pubblicato sul sito istituzionale in data 7 marzo 2018 uno specifico schema di relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto della gestione 2017, quale traccia per la stesura del documento. Il Revisore, avverte la nota di accompagnamento dell'Ordine, rimane comunque esclusivo responsabile nei rapporti con i soggetti destinatari della relazione.

Tale documento, inserendosi nel complesso iter procedimentale di approvazione del rendiconto generale del Comune, rappresenta un elemento informativo di valenza fondamentale sia per le valutazioni finali che competono all'Organo consiliare a cui spetta la responsabilità dell'approvazione del consuntivo, sia per i riscontri successivi che sono intestati alla Corte dei conti, quale organo imparziale, terzo e indipendente che l'ordinamento pone a presidio e garanzia dell'integrità nell'uso delle finanze pubbliche nell'interesse dello Stato-comunità.

9. Dalla documentazione esaminata è emerso un disallineamento negli incassi e pagamenti registrati in SIOPE e le risultanze contabili desunte dal rendiconto generale dell'Ente. In particolare, le discordanze hanno riguardato i pagamenti afferenti al titolo I e II.

Al riguardo l'Ente ha dichiarato che il disallineamento è stato determinato da un errore meccanografico del programma di contabilità.

Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) è il sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche, istituito con l'articolo 28 della legge n. 289/2002 e disciplinato dall'articolo 14, c. dal 6 all'11, della legge n. 196/2009.

Il SIOPE ha superato il precedente sistema di rilevazione trimestrale dei flussi di cassa disciplinato dall'art. 30 della legge n. 468/1978. Con la nuova procedura le informazioni sono aggiornate quotidianamente con un indubbio effetto positivo sulla conoscenza dell'andamento dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle informazioni acquisite, sia sotto il profilo della tempestività. Con la definizione di una codifica uniforme per tipologia di enti è migliorata anche la comparabilità delle informazioni sugli andamenti degli

incassi e pagamenti che consente il monitoraggio puntuale dei conti pubblici ai fini della verifica del rispetto dei vincoli derivanti dal sistema euro-unitario.

Sul piano normativo si richiama anche l'art. 1, c. 533, della l. n. 232/2016 che ha previsto per tutte le amministrazioni l'evoluzione della rilevazione obbligatoria SIOPE in SIOPE+ (o SIOPE Plus) al fine di migliorare il controllo dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive elettroniche registrate nella piattaforma elettronica (PCC).

Sul punto la Sezione, nel richiamare l'importanza di una corretta codificazione delle entrate e delle uscite dettate dai decreti ministeriali che disciplinano il sistema SIOPE, raccomanda all'Organo di revisione di verificare la corretta alimentazione da parte del Comune della banca dati a definitivo superamento delle criticità registrate nel corso dell'esercizio 2017.

10. Nel corso dell'esercizio 2017 il Comune ha registrato un incremento della spesa corrente del 9,70% rispetto all'anno 2016. Al riguardo l'Ente ha evidenziato che tale aumento è stato determinato prioritariamente dalla classificazione quale spesa corrente, e non di investimento, degli oneri di gestione del progetto "Intervento 19", nonché dalla liquidazione del TFR per un dipendente andato in pensione.

Tenuto conto dell'evoluzione in espansione della spesa appare necessario che l'Ente assicuri una costante azione di contenimento con particolare riferimento alle spese di natura non obbligatoria, ed un continuo monitoraggio delle altre spese per migliorare l'efficienza dei processi di erogazione dei servizi, senza incidere sulla qualità degli stessi, al fine di assicurare gli obiettivi di efficientamento contenuti nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 del 9 novembre 2015 e ss.mm.

11. Nelle quote accantonate dell'avanzo di amministrazione il Comune ha previsto un importo di 50 mila euro a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR).

Per i dipendenti comunali l'istituto è normato dall'art. 9 della l.p. 2/1997 che ha previsto, per il personale assunto a partire dal 1° gennaio 1996, l'applicazione della disciplina dell'art. 2120 del codice civile, mentre per il personale con contratto a tempo indeterminato assunto fino al 31 dicembre 1995, il trattamento di fine rapporto è regolato dalla contrattazione collettiva secondo quanto previsto dalla l. n. 335/1995, cumulando l'indennità premio di servizio (IPS) con il trattamento di cui all'art. 2120 del codice civile. Per i periodi di sovrapposizione, l'IPS è



detratta dal TFR e l'Ente può disporre il pagamento comprensivo della quota a carico dell'Ente previdenziale previa acquisizione dall'interessato di procura speciale irrevocabile all'incasso. I termini e le modalità di corresponsione del trattamento di fine rapporto sono disciplinati dalla contrattazione collettiva.

La norma prevede, inoltre, la possibilità per il Comune di concedere delle anticipazioni del trattamento, anche per la quota di competenza dell'Ente previdenziale, secondo quanto disciplinato dal contratto collettivo.

Il contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 e ss.mm. si occupa dell'istituto del trattamento di fine rapporto nell'allegato E/9 attraverso l'indicazione delle componenti retributive utili al relativo calcolo e per dettare le modalità di determinazione e corresponsione nel caso di dipendenti con successione di rapporti di lavoro presso il medesimo ente o tra più enti pubblici.

Il contratto disciplina inoltre in modo dettagliato i presupposti, le motivazioni e la misura per la concessione da parte dell'Ente delle anticipazioni del trattamento prima della cessazione del rapporto di lavoro su specifica istanza dell'interessato.

In istruttoria il Comune di Livo ha dichiarato di aver accantonato, secondo il principio della prudenza, quale fondo TFR, una quota dell'avanzo di amministrazione ritenuta congrua, prendendo come base di calcolo un terzo del fondo TFR al 31 dicembre 2017 ed estrapolando i dipendenti prossimi al pensionamento (entro 3-5 anni).

Il Collegio nel condividere l'accantonamento del TFR sull'avanzo di amministrazione disposto dal Comune rileva, con riferimento al criterio di determinazione, che lo stesso deve essere conteggiato per la quota a carico dell'Ente per i dipendenti in servizio. Annualmente, l'accantonamento sull'avanzo di amministrazione va aggiornato in relazione alla quota di competenza dell'esercizio per il personale in servizio al netto degli importi erogati nell'anno ai dipendenti.

12. Il Comune ha sostenuto nell'anno 2017 spese di rappresentanza per un totale di euro 1.111,27. Le vigenti disposizioni e i principi giurisprudenziali fissano i parametri e i presupposti di legittimità delle spese di rappresentanza del settore pubblico, indicando che le stesse possono essere sostenute esclusivamente per mantenere o accrescere il prestigio dell'ente all'esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali. Si rammenta che esse ricomprendono gli oneri finanziari relativi alle varie forme di ospitalità, di

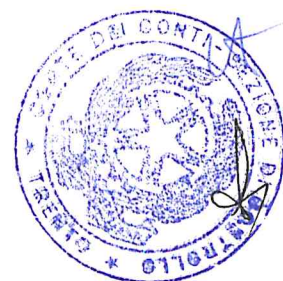
manifestazione di ossequio e di considerazione che l'ente, con una proiezione esterna della propria attività per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, realizza a tale scopo, attraverso i propri rappresentanti, nei confronti di organi e soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività, in necessaria coerenza con i criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini e con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione pubblica (art. 97 Cost.).

Inoltre, la disposizione di cui all'art. 16, co. 26, del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011 n. 148, dispone che *"Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale"*.

Desta perplessità la spesa sostenuta per l'omaggio in occasione del pensionamento di un dipendente per un costo di euro 600,00, ricondotta dall'Ente alla fattispecie di cui all'art. 215, c. 2, lett. i) del Codice degli Enti locali (l.r. n. 2/2018 e ss.mm., norme che hanno riprodotto i contenuti degli artt. 21 e 22 del d.P-Reg. n. 3/L/2005 e ss.mm.). Ritiene la Sezione che le "manifestazioni e i segni di riconoscenza" a favore dei dipendenti con attività di servizio pluriennale in occasione del pensionamento non possano concretizzarsi in spese esorbitanti rispetto al senso logico e letterale della disposizione. Il legislatore regionale, nel riferirsi ai "segni di riconoscenza", ha plausibilmente inteso oggetti simbolici (targhe, pergamene, libri) non già beni di significativo valore commerciale. Pertanto, tale spesa non sembra sostenibile con risorse pubbliche (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 44/2018).

Perplessità destano pure gli oneri sostenuti dall'Ente per la partecipazione alla spesa per il festeggiamento di un anniversario di sacerdozio in concorso con i Comuni di Rumo e Cis ricondotte dal Comune alla fattispecie di cui all'art. 215, c. 2, lett. a) del Codice degli Enti locali (l.r. n. 2/2018 e ss.mm.). Anche in questo caso la norma fa riferimento a "decorazioni, medaglie, coppe, libri, foto-riproduzioni, diplomi, fiori, oggetti simbolici", e quindi a beni non aventi un valore economico significativo.

Il Collegio sottolinea inoltre la necessità che il Comune pubblichi il prospetto delle spese di rappresentanza sul sito istituzionale e trasmetta il medesimo a questa Sezione nei termini previsti. Il prospetto va, inoltre, allegato al rendiconto della gestione.



13. La Sezione ha effettuato la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione riguardanti le seguenti informazioni:

- a) rendiconto 2017 (art. 227, c. 6-bis TUEL e art. 29 d.lgs. n. 33/2013, che deve essere completo del provvedimento di approvazione e di tutti gli allegati previsti dall'art. 11, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011);
- b) rendiconto semplificato 2017 (art. 227, c. 6-bis TUEL e art. 29 d.lgs. n. 33/2013), che illustra in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, le risultanze della gestione al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità;
- c) indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici (art. 33 d.lgs. n. 33/2013). La norma prevede che le medesime informazioni siano pubblicate con cadenza trimestrale. Lo schema e le modalità di calcolo dell'indicatore sono stati definiti con il DPCM 22 settembre 2014;
- d) pagamenti effettuati dall'Ente (art. 4bis del d.lgs. n. 33/2013) con specificazione del riferimento alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari;
- e) rilievi della Corte dei conti (art. 31 d.lgs. n. 33/2013): le Amministrazioni, oltre a pubblicare la relazione degli Organi di revisione al bilancio di previsione, alle variazioni e al conto consuntivo, pubblicano tutti i rilievi, ancorché non recepiti, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione medesima e dei loro uffici.

Relativamente alle informazioni monitorate per l'anno 2017, a seguito di rilievo istruttorio della scrivente Sezione, l'Ente risulta aver positivamente adempiuto a tutti gli obblighi di pubblicazione oggetto di verifica.

La Sezione sottolinea che il puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicità individuati dalla normativa sopra richiamata, rappresenta livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali erogati dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto alla corruzione e della cattiva amministrazione, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA



le criticità esposte in parte motiva rilevate nell'esame del rendiconto per l'esercizio 2017 del Comune di Livo

DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie per:

- assicurare la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione;
- migliorare le percentuali di riscossione delle entrate relativamente al titolo III;
- valutare attentamente l'eventuale ricorso a nuovo indebitamento considerata l'elevata incidenza che lo stesso presenta già attualmente rispetto alle entrate correnti;
- garantire l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 41, comma, 1, del d.l. n. 66/2014, convertito nella l. n. 89/2014;
- assicurare l'allineamento dei dati contabili riportati nella relazione dell'Organo di revisione, nel questionario, nella BDAP e nel rendiconto;
- assicurare la corretta alimentazione della banca dati SIOPE;
- assicurare il contenimento delle spese di natura non obbligatoria nonché il monitoraggio delle altre spese al fine di migliorare l'efficienza dei processi di erogazione garantendo il rispetto degli standard di qualità dei servizi resi alla cittadinanza;
- aggiornare l'accantonamento disposto sull'avanzo di amministrazione a titolo di trattamento di fine rapporto;
- assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni normative e principi giurisprudenziali in ordine al sostenimento delle spese di rappresentanza;
- garantire il tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni riportate nel *considerato in fatto e in diritto* della presente deliberazione.

I provvedimenti e le misure correttive adottate dall'Ente in esito alla presente deliberazione al fine di rimuovere le criticità evidenziate dovranno essere comunicati a questa Sezione regionale di controllo e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

ORDINA

la trasmissione, a cura del Dirigente della segreteria, di copia della presente deliberazione:



- al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Livo (Tn);
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della provincia di Trento;
- alla Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 4, del Codice di giustizia contabile, per gli eventuali profili di competenza con particolare riferimento al punto 12 del considerato in fatto e in diritto.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Livo.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



Depositata in segreteria il

20 DIC. 2019

Il Dirigente

Anna Maria GUIDI

